Statuto approvato dal XIX Congresso

(Pisa, 30 e 31 marzo 2023)

Art. 1 – Principi generali
Art. 2 – Attività internazionali
Art. 3 – "Aderenti" e "Associati", modalità di adesione, diritti ed obblighi
Art. 4 – Sede
Art. 5 – Associazioni territoriali e coordinamenti funzionali o tematici
Art. 6 – Strutture nazionali
Art. 7 – Attività e strutture di servizio
Art. 8 – Organi
*Art. 9 – **Assemblea dei soci.***
Art. 10 – Il Consiglio Nazionale
Art. 11 – Il Presidente
Art. 12 – La Presidenza
Art. 13 – Il Segretario Generale
~~*Art. 13-bis – Assemblea annuale*~~
~~*Art. 14 – -Il Direttore*~~
Art. 14 – Finanziamento, patrimonio, bilancio, avanzi e disavanzi di gestione
Art. 15 – Il Collegio dei Sindaci/Revisore Unico
*Art. 15-bis – **Il Comitato di Tesoreria***
Art. 16 – Validità delle sedute degli organismi collegiali

Articolo 1 – Principi generali

ALI – Autonomie Locali Italiane – Lega delle Autonomie Locali, sinteticamente ALI – Autonomie Locali Italiane, è un'Associazione, ai sensi del Codice civile, autonoma, unitaria, pluralista e senza fini di lucro di comuni e di enti locali territoriali, che intende promuovere e valorizzare i principi federalisti dell'autonomia, della sussidiarietà, della ~~solidarietà~~ **inclusione sociale**, **dello sviluppo sostenibile** e della cooperazione istituzionale.

L'Associazione ispira la propria attività istituzionale e di rappresentanza ai principi della Costituzione.

L'Associazione, in particolare, intende contribuire con ~~ispira~~ la propria iniziativa al riordino degli enti locali, alla riforma della pubblica amministrazione, al rinnovamento e al ~~l'efficacia~~ rafforzamento dello stato sociale secondo i principi della partecipazione democratica dei cittadini e delle loro organizzazioni politiche e sociali, alla definizione delle scelte di Governo **in materia di autonomie locali**, allo sviluppo e al riequilibrio economico, sociale e territoriale tra aree forti e aree svantaggiate, in particolare del Mezzogiorno, alla difesa, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale del Paese, alla tutela dei diritti di cittadinanza e delle pari opportunità e al diritto alla sicurezza.

L'Associazione persegue l'unità ed il rafforzamento della rappresentanza delle autonomie locali anche attraverso forme di rappresentanza unitaria di tutte le associazioni delle autonomie locali.

Articolo 2 – Attività internazionali

L'Associazione si riconosce nella costruzione di un'unità europea ispirata ai principi e ai valori della Carta Europea delle autonomie locali e della sussidiarietà.

L'Associazione svolge la sua attività sul piano internazionale ricercando la collaborazione con gli enti e le associazioni che rappresentano il sistema democratico e autonomistico a livello europeo ed internazionale e con quelle impegnate nella cooperazione internazionale.

Articolo 3 – "Aderenti" e "Associati", modalità di adesione e recesso, diritti ed obblighi

Assumono la qualifica di "Soci" tutti gli "Aderenti" e gli "Associati" in regola con il pagamento della quota associativa.

Possono aderire all'Associazione ed assumere lo *status* di "Aderente" solo i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni, nonché tutti gli enti locali territoriali, gli enti e le società da essi derivati o partecipati.

L'adesione degli Enti di cui al comma precedente avviene, in ottemperanza ai modi e termini di legge, mediante adozione di una apposita deliberazione dell'Organo esecutivo e comporta la corresponsione di una quota associativa annuale.

Gli "Aderenti" concorrono alla definizione delle politiche dell'Associazione nelle sue articolazioni nazionale, territoriale o nei coordinamenti funzionali e tematici.

Gli "Aderenti" possono recedere, manifestando la volontà di recesso, mediante adozione di un'apposita deliberazione dell'Organo esecutivo, comunicata all'Associazione entro il 31 ottobre ed avrà effetto dal 1°-gennaio dell'anno successivo secondo quanto disposto dall'art. 270, comma 3, TUEL.

Il voto degli Aderenti viene espresso secondo il principio del voto singolo in conformità al presente Statuto e ai regolamenti.

Tutti gli Aderenti hanno pari diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione ed hanno piena espressione di voto ogni qual volta sono chiamati ad esprimerlo, in conformità a norme di legge o del presente Statuto.

Possono associarsi all'Associazione e partecipare alla sua vita associativa, assumendo lo *status* di "Associato" i parlamentari, i consiglieri locali e regionali, i gruppi consiliari, le associazioni, i cittadini e le cittadine che condividono ~~gli scopi~~ **le finalità** dell'Associazione e intendono sostenerne le attività sulla base del presente Statuto.

L'associazione dei soggetti di cui al comma precedente avviene con una manifestazione di volontà scritta e comporta la corresponsione di una quota associativa annuale.

Gli "Aderenti" e gli "Associati" hanno diritto a ricevere l'informazione sull'attività dell'Associazione, a ricevere convocazione delle assemblee, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti, prendere visione delle delibere assembleari, dei bilanci o rendiconti ed usufruire delle attività di servizio dei suoi uffici con le modalità previste dal presente Statuto.

Gli "Aderenti" e gli "Associati", in relazione alla propria residenza, assumono contestualmente l'analogo *status* nelle articolazioni regionali dell'Associazione.

Articolo 4 – Sede

L'Associazione ha sede in Roma.

Articolo 5 – Associazioni territoriali e coordinamenti funzionali o tematici

Gli Aderenti e gli Associati all'Associazione sono organizzati in Associazioni territoriali, su base regionale o interregionale, dotate di una propria struttura organizzativa e/o attraverso coordinamenti funzionali o tematici.

L'articolazione dell'Associazione è deliberata dalla Presidenza previa verifica delle condizioni strutturali, della capacità tecnico-organizzativa e della sostenibilità finanziaria dell'Associazione territoriale.

Le Associazioni territoriali definiscono i propri statuti, l'organizzazione, i regolamenti, i poteri e le iniziative in relazione alle specifiche esigenze del territorio e nel rispetto delle finalità e dei principi del presente Statuto.

La Presidenza può costituire coordinamenti funzionali o tematici. Detti coordinamenti possono avvalersi della collaborazione di altre associazioni aventi analogo interesse tematico o finalità.

Le risorse da trasferire alle Associazioni territoriali per garantire il loro funzionamento vengono stabilite dal Consiglio nazionale al momento dell'approvazione del Budget annuale definito previa valutazione del fabbisogno specifico desumibile dai Budget territoriali presentati dalle medesime associazioni, **tenendo anche conto** ~~sulla base~~ del numero degli enti aderenti nel territorio di riferimento e dei contributi associativi annuali confluiti all'Associazione.

Le Associazioni territoriali e i Coordinamenti tematici o funzionali approvano il piano annuale delle attività ed il relativo Bilancio di Previsione sulla base degli indirizzi, degli obiettivi e delle risorse assegnategli attraverso il budget annuale approvato a livello nazionale e delle eventuali risorse proprie caratterizzate da addizionali regionali e/o da sviluppo di progetti in collaborazione con le società partecipate e lo trasmettono alla Presidenza.

Al fine di dare attuazione ai piani annuali la Presidenza mette a disposizione delle Associazioni territoriali e dei Coordinamenti funzionali e tematici le risorse umane e patrimoniali necessarie ferma restando la gestione unitaria delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie del sistema associativo.

Qualora una Associazione territoriale o un Coordinamento tematico o funzionale costituito si sia dimostrato inattivo e non in grado di perseguire le finalità dell'Associazione la Presidenza può esercitare iniziative straordinarie, temporanee e sostitutive.

Articolo 6 – Strutture nazionali

Gli Organi nazionali dell'Associazione assolvono alla funzione di promozione e di direzione politica delle iniziative.

Gli Organi nazionali valorizzano le attività delle Associazioni territoriali e dei coordinamenti funzionali o tematici nella unitarietà di indirizzo politico e programmatico assicurando ad esse il supporto tecnico amministrativo.

Articolo 7 – Attività e strutture di servizio

Per portare alle autonomie locali un contributo di programmazione, di rinnovamento culturale, di servizio, l'Associazione promuove iniziative pubbliche, convegnistiche, seminariali, espositive ed editoriali finalizzate alla pubblicizzazione della cultura autonomista e delle esperienze istituzionali e gestionali di rilevante interesse per le autonomie locali e regionali. Elabora, promuove e realizza progetti di formazione e sviluppo a supporto della pubblica amministrazione locale.

Le diverse articolazioni dell'Associazione coadiuvano gli Enti Locali nelle loro attività istituzionali attraverso studi, ricerche, consulenze e attività di servizio.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo l'Associazione può promuovere la costituzione e/o partecipare a società di capitali sulla base di atti di indirizzo e controllo delle stesse nonché attivare collaborazioni con istituzioni, strutture e società di riconosciuta competenza e affidabilità.

Articolo 8 – Organi

Gli Organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea dei soci;

Il Consiglio nazionale;

Il Presidente;

La Presidenza;

Il Segretario generale;

Il Comitato di tesoreria;-

Il Collegio dei Sindaci/Revisore unico

La partecipazione agli Organi è gratuita salvo il rimborso delle spese correlate ad eccezione che per l'Organo di controllo.

~~**Articolo 9 – Congresso nazionale**~~

~~Il Congresso è Organo sovrano e definisce gli indirizzi politici dell'Associazione.~~

~~Il Congresso viene convocato ogni tre anni, con deliberazione del Consiglio nazionale e mediante comunicazione diretta agli "Aderenti" ed agli "Associati".~~

~~Ogni Aderente ha il diritto di parteciparvi e di votare secondo il principio del voto singolo.~~

~~Il Consiglio nazionale fissa la data, i temi e approva il regolamento congressuale che indica le modalità relative alla partecipazione degli "Aderenti" e degli "Associati" e alla rappresentanza delle Associazioni territoriali.~~

~~Della convocazione del Congresso e del relativo ordine del giorno è data notizia almeno 40 giorni prima della data fissata.~~

~~Il Congresso elegge:~~

~~a) il Presidente tra gli amministratori locali o regionali in carica.~~

~~b) il Consiglio nazionale, su proposta della Commissione congressuale, tenendo conto della rappresentanza territoriale e nazionale della Associazione e della rappresentanza di genere con la presenza di almeno il 30% di ciascun sesso.~~

~~Il Congresso può essere convocato in via straordinaria su decisione del Consiglio nazionale con maggioranza di 2/3 dei componenti o su richiesta di almeno la metà delle Associazioni territoriali con apposite eliberazioni adottate dagli organismi statutariamente competenti.~~

~~Per la convocazione straordinaria si applicano le stesse norme fissate per il Congresso ordinario con i termini temporali dimezzati.~~

Art. 9 – L'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i "Soci" ed è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno con comunicazione da inoltrare almeno 20 giorni prima a tutti gli aventi diritto a parteciparvi.

Tutti i "Soci" hanno diritto di voto sulle singole deliberazioni in base a quanto stabilito dall'art. 3.

Compete all'Assemblea dei soci:

- **modificare lo Statuto;**
- **approvare gli indirizzi annuali dell'Associazione;**
- **procedere alle surroghe ed integrazioni del Consiglio nazionale;**
- **approvare, su proposta del Segretario Generale, il Rendiconto e stabilire l'importo annuale delle quote associative;**

L'Assemblea dei soci si riunisce in forma congressuale ogni tre anni e viene convocata previa deliberazione del Consiglio nazionale e mediante comunicazione diretta agli "Aderenti" ed agli "Associati"almeno 45 giorni prima.

L'Assemblea dei soci in forma congressuale è composta dai delegati indicati dalle articolazioni regionali nel numero stabilito dal Consiglio Nazionale previa approvazione **di apposito Regolamento per il congresso.**

Possono essere delegati dalle articolazioni regionali tutti i "Soci" in regola con il pagamento della quota associativa ed ogni delegato ha il diritto di parteciparvi e di votare secondo il principio del voto singolo.

Della convocazione del Congresso e del relativo ordine del giorno è data notizia ai delegati almeno 15 giorni prima della data fissata.

L'Assemblea in forma congressuale provvede a:

a) eleggere il Presidente tra gli amministratori locali o regionali in carica.

b) eleggere il Vice Presidente vicario su proposta del Presidente;

c) eleggere i Vice Presidenti su proposta del Presidente;

d) eleggere il Segretario generale su proposta del Presidente;

e) eleggere il Collegio dei Sindaci o il Revisore unico.

f) eleggere il Consiglio nazionale, tenendo conto della rappresentanza territoriale e nazionale della Associazione e della rappresentanza di genere con la presenza di almeno il 30% di ciascun sesso su proposta della Commissione congressuale;

g) approvare lo Statuto e le eventuali modifiche;

h) deliberare in ordine alla trasformazione, allo scioglimento e/o messa in liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea in forma congressuale può essere convocata in via straordinaria su decisione dell'Assemblea dei soci con maggioranza di 2/3 dei componenti o su richiesta di almeno la metà delle Associazioni territoriali con apposite deliberazioni adottate dagli organismi statutariamente competenti.

Per la convocazione straordinaria si applicano le stesse norme fissate per l'Assemblea in forma congressuale con i termini temporali dimezzati.

Articolo 10 – Il Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale, sulla base degli indirizzi fissati dall'**Assemblea dei soci**, definisce la politica dell'Associazione e delibera sulle iniziative e sulle questioni principali di rilevanza nazionale.

La composizione del Consiglio nazionale è stabilita dal Congresso e possono essere eletti membri del Consiglio nazionale i Sindaci, Presidenti o loro designati dei soggetti "Aderenti" nonché gli "Associati".

~~Il Consiglio nazionale stabilisce le quote associative.~~

Il Consiglio nazionale approva, su proposta della Presidenza, il Budget annuale~~ e il bilancio.~~

Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti il Presidente **al quale compete il potere di convocare e presiedere il Consiglio Nazionale stabilendo, di concerto con il Presidente, l'ordine del giorno.**

~~Il Consiglio nazionale elegge il Collegio dei Sindaci o un Revisore Unico.~~

Il Consiglio nazionale è convocato dal suo Presidente, sentito il Presidente nazionale, almeno due volte l'anno in via ordinaria; può essere altresì convocato, in via straordinaria, su iniziativa di 1/3 dei suoi componenti o su richiesta di almeno 1/3 delle Associazioni territoriali.

Il Consiglio nazionale ha facoltà di cooptare nuovi componenti in numero non superiore a due decimi degli eletti dal Congresso, nonché di surrogare i suoi componenti dimissionari o impossibilitati a parteciparvi in via permanente.

Il Consiglio nazionale delibera sull'adesione dell'Associazione ad organismi internazionali ovvero a forme federative unitarie tra associazioni.

Il Consiglio nazionale, su proposta del Presidente, elegge la Presidenza.

Sono componenti di diritto del Consiglio nazionale i Presidenti delle Associazioni territoriali e i Coordinatori delle Associazioni funzionali e tematiche.

Articolo 11 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza politica dell'Associazione **ed esercita il potere di iniziativa politica in ottemperanza agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio nazionale**.

Nomina i rappresentanti dell'Associazione nelle istituzioni, organismi, società ed enti di qualsiasi natura.

Nel caso in cui il Presidente perde le condizioni di eleggibilità previste dal presente Statuto lo stesso resta in carica fino alla celebrazione, da effettuarsi entro 4 mesi dallo svolgimento delle elezioni amministrative successive all'evento, di un Congresso straordinario per l'elezione di un nuovo Presidente.

Se la perdita delle condizioni di eleggibilità si realizza nell'ultimo anno di mandato il Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

Il Presidente altresì cessa dalle sue funzioni per dimissioni ed impedimento permanente.

Nei casi di **dimissioni o impedimento** di cui al comma precedente le funzioni sono assunte dal Vice Presidente vicario che avvia immediatamente le procedure per la celebrazione, entro sei mesi, di un nuovo Congresso.

Articolo 12 – La Presidenza

La Presidenza, è Organo collegiale **che supporta il Presidente in ordine all'attuazione dell'indirizzo politico approvato dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Nazionale** e al coordinamento politico generale dell'Associazione.

Della Presidenza fanno parte di diritto:

– Il Presidente nazionale;

– Il Vice Presidente vicario;

– I Vice Presidenti;

– **Il Segretario generale**;

– Il Presidente del Consiglio nazionale;

– I Presidenti delle Associazioni territoriali.

– I Legali rappresentanti delle società partecipate;

~~-Il Direttore~~

La Presidenza:

– assicura la continuità dell'azione associativa;

~~-su proposta del Presidente nomina i Vice Presidenti di cui uno con funzioni Vicarie;~~

~~-su proposta del Presidente nomina il Direttore dell'Associazione;~~

– su proposta del Presidente può costituire Aree tematiche e di lavoro e ne nomina i responsabili;

– su proposta del ~~Tesoriere~~ **Segretario Generale** condivide le linee di indirizzo finanziario, le proposte di budget annuale e di bilancio da sottoporre all'approvazione degli **organi competenti**;

– elegge il Comitato di Tesoreria;

– delibera in materia di partecipazione dell'Associazione a società, istituzioni, fondazioni, consorzi ed enti di qualunque natura **ad eccezione di quanto demandato al Consiglio nazionale**;

– approva i regolamenti interni dell'Associazione;

– adotta, nel caso di motivata urgenza, da indicare in delibera, provvedimenti nelle materie di competenza del Consiglio nazionale, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione successiva;

– delibera **con competenza generale e residuale** nelle altre materie non riservate dal presente Statuto ad altri organi dell'Associazione;

– delibera l'esclusione dei singoli componenti dagli Organi dell'Associazione per palese manifesta violazione delle norme del presente Statuto, per indegnità morale, per aver riportato condanne penali passate in giudicato, nonché per condanna in primo grado per reati di criminalità organizzata e associazione a delinquere di stampo mafioso;

Articolo 13– Il Segretario Generale.

Il Segretario Generale dura in carica quanto gli Organi che lo hanno nominato, nei periodi di *vacatio* opera in regime di *prorogatio*.

Il Segretario Generale assume la legale rappresentanza dell'Associazione.

Il Segretario Generale sovraintende al raggiungimento degli obiettivi annualmente determinati dall'Assemblea dei Soci, dal Presidente, dal Consiglio Nazionale e dalla Presidenza.

Il Segretario Generale è responsabile della gestione ordinaria dell'Associazione esercitando tutti i poteri di direzione amministrativa dell'Associazione ed in particolare:

– dà esecuzione al Budget;
- cura la tenuta dei libri sociali;
- cura la riscossione delle quote associative;
– sovrintende al regolare funzionamento degli uffici individuando i Direttori degli stessi, nonché i collaboratori esterni;
-coordina l'attività di progettazione dell'Associazione;
– dà attuazione alle decisioni adottate dagli Organi;
– è il capo del personale dipendente;
– coordina l'attività delle altre risorse umane e professionali diverse da quelle "dipendenti";
– sottoscrive atti e contratti che impegnano l'Associazione verso l'esterno;
-avanza proposte di deliberazione agli Organi dell'Associazione;
– svolge le funzioni di segretario delle sedute degli Organi.

Per l'esercizio delle sue funzioni il Segretario generale può delegare specifici compiti o funzioni ai Direttori di Ufficio.

Il Segretario Generale svolge anche le funzioni di Tesoriere dell'associazione ed in particolare sovraintende l'attività economico finanziaria dell'Associazione, predispone il budget annuale e il bilancio.

Per i compiti di cui al comma precedente il Segretario generale si avvale del Comitato di Tesoreria.

~~**Articolo 13-bis – Assemblea annuale**~~

~~Annualmente l'Associazione svolge un'Assemblea annuale alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli "Aderenti" e gli "Associati".~~

~~L'Assemblea annuale è momento di confronto e verifica dell'attività associativa.~~

~~All'Assemblea annuale sono comunicate le surroghe e le integrazioni del Consiglio nazionale~~.

Articolo 14 – Finanziamento, patrimonio, bilancio, avanzi e disavanzi di gestione

Le entrate dell'Associazione e delle Associazioni territoriali sono costituite dai contributi associativi e dalle quote di iscrizione e partecipazione alle rispettive iniziative, nonché da ogni diversa entrata afferente le attività istituzionali o attività economiche, purché siano marginali rispetto a quelle istituzionali.

I contributi associativi e le altre tipologie di entrate confluiscono all'Associazione secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto ed eventuali regolamenti.

É vietata la distribuzione di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale sotto qualsiasi forma o modalità, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Le quote, o i contributi associativi, degli "Aderenti" e degli "Associati" non sono rivalutabili e non possono essere ceduti, né trasmessi a qualsivoglia titolo.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione ovvero fondazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni di legge.

Articolo 15 – Il Collegio dei Sindaci / Il Revisore Unico

Il Collegio dei Sindaci è formato da tre revisori effettivi e due supplenti ha il compito di verificare la regolarità della gestione amministrativa della Associazione e di riferirne alla Presidenza**.**

Il Collegio dei Sindaci nomina un Presidente tra i suoi membri.

In luogo del Collegio dei Sindaci il Consiglio nazionale può nominare un Revisore unico.

Articolo 15-bis – Il Comitato di Tesoreria

Il Comitato di Tesoreria è composto dal Segretario Generale, dal Presidente del Consiglio nazionale e da uno dei Direttori regionali

Il Comitato di Tesoreria coadiuva il Segretario Generale per tutte le attività connesse alla gestione economico finanziaria dell'Associazione.

In particolare esprime parere sulle proposte di budget e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Articolo 16 – Validità delle sedute degli organismi collegiali

Gli Organi collegiali dell'Associazione sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in prima convocazione e con qualunque presenza in seconda convocazione.

Gli Organi **collegiali** si possono riunire in modalità di audiovideo conferenza.

Gli Organi collegiali dell'Associazione deliberano a maggioranza dei presenti.

Il voto di norma è palese, salvo i casi che investono le persone, ovvero in tutti i casi in cui rileva un obbligo di tutela dei dati sensibili degli interessati.

Il voto è altresì segreto se a farne richiesta sono almeno il 30% dei presenti.

Le delibere e le determinazioni degli Organi di cui all'art. 8 del presente Statuto restano agli atti dell'Associazione e sono disponibili per la visione, presso la sede dell'Associazione, per ogni "Aderente" o "Associato" che ne faccia richiesta, previa domanda scritta.

Le principali delibere sono indicate nella bacheca sociale, anche come semplice indicazione e rimando alla visione diretta; il sito www.aliautonomie.it, ogni successiva sua modifica o diverso dominio dell'Associazione, è considerato bacheca sociale ed idonea forma di pubblicità verso gli "Aderenti" e gli "Associati".